



LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" - COSENZA

Via Popilia / Via Mancini - Tel. 0984 1861919 - C.F. 80005600780
Email: csps03000g@istruzione.it - PEC: csps03000g@pec.istruzione.it



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G.B. SCORZA"-COSENZA
Prot. 0012097 del 12/11/2024
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Approvato dal Collegio dei docenti in data 8
novembre 2024 (delibera n. 7)

E dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre
2024 (delibera n.9)

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

La scuola promuove comportamenti e stili di vita sani, rispettosi della legalità e del benessere di tutti. In particolare, per prevenire il tabagismo e tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico, si impegna a:

- tutelare la salute sancita dall'art. 32 della Costituzione, dal D.Lgs 626/1994 e successive modifiche;
- prevenire l'abitudine al fumo e **incoraggiare i fumatori a smettere**;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme sulla sicurezza;
- **proteggere i non fumatori dal fumo passivo e promuovere iniziative informative sul tema**, integrate nel PTOF dell'Istituto.

Art. 2

Riferimenti normativi

Si applicano le seguenti normative:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 689/1981 - Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.205;
- Legge 28/12/2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge 16.11.2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Legge 31.10.2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03,16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n.311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;

- D.I. del 01.02.2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e succ. D.I. 129 del 28.08.2018;
- D.L. 30.03.2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- D.Lgvo 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L.128/2013);
- D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute

Art. 3

Luoghi soggetti al divieto di fumo

Il divieto di fumo, **anche per le sigarette elettroniche**, si applica a **tutti i locali** dell'Istituto e alle sue pertinenze, inclusi cortili, parcheggi, ingressi, aule, corridoi, uffici, biblioteche, palestre e bar. Il divieto è esteso a tutte le aree esterne e alle scale di emergenza. **Sono installati cartelli di divieto e i preposti sono tenuti a vigilare.**

Art. 4

Soggetti preposti al controllo del divieto di fumo

I responsabili del controllo sul divieto di fumo sono designati dal Dirigente Scolastico tra i docenti e il personale ATA. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare eventuali violazioni ai funzionari incaricati, con particolare attenzione durante l'intervallo, all'esterno dell'edificio e al cambio dell'ora.

Gli incaricati non possono rifiutare la designazione senza giustificato motivo, che deve essere comunicato per iscritto. In mancanza di una nomina specifica, il Dirigente Scolastico è responsabile della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni.

Gli agenti accertatori mantengono l'incarico fino a revoca formale e, in caso di contestazione immediata, devono esibire il documento di nomina e un valido documento di riconoscimento, su richiesta del trasgressore.

È compito dei responsabili preposti:

- verificare la presenza e la visibilità dei cartelli informativi in tutte le aree soggette al divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto da parte di tutti i presenti (studenti, personale, genitori, visitatori) e contestare le infrazioni, verbalizzandole.

In caso di difficoltà nell'applicazione delle norme, il Dirigente può richiedere la collaborazione delle autorità competenti, come il Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri.

Art. 5

Procedura di Accertamento, Contestazione e Notificazione

In caso di violazione del divieto, i responsabili designati procedono alla contestazione immediata, redigendo un verbale in triplice copia, utilizzando la modulistica ufficiale dell'Istituto. Se non è possibile contestare personalmente al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 30 giorni mediante raccomandata A/R, inviata dalla segreteria.

Per i trasgressori minorenni, la notifica è inviata ai titolari della patria potestà, per il pagamento della sanzione.

Il verbale deve riportare numerazione progressiva e il timbro dell'Istituto, ed è sempre compilato in tre copie:

- una consegnata o notificata al trasgressore,
- una conservata presso l'Istituto Scolastico,
- una destinata al Prefetto.

Il Prefetto è l'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni e gli eventuali scritti difensivi.

Art. 6

Sanzioni

Secondo l'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, oltre che dalla Legge 311/2004, i trasgressori sono soggetti a una sanzione amministrativa compresa tra €27,50 e €275,00. La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di lattanti e bambini fino ai 12 anni. I responsabili del controllo che non fanno rispettare il divieto sono soggetti a sanzioni amministrative da €220,00 a €2.200,00. Per i dipendenti della scuola, la violazione del divieto comporta anche il rischio di procedimento disciplinare, come previsto dal contratto collettivo vigente. Per gli studenti, la violazione sarà considerata nella valutazione del comportamento e, a discrezione del Consiglio di Classe, potrà portare a provvedimenti disciplinari aggiuntivi.

Art. 6-bis

Sanzioni Educative per gli Studenti

In sostituzione delle sanzioni pecuniarie, gli studenti che violano il divieto di fumo possono essere soggetti a **misure educative o formative**. Queste misure mirano a sensibilizzare gli studenti sui rischi legati al fumo, favorendo un approccio educativo e preventivo. Tra le possibili sanzioni educative:

- **Partecipazione obbligatoria a lezioni o workshop informativi** sui danni causati dal fumo e sulle strategie per evitare la dipendenza;
- **Coinvolgimento in attività di volontariato** legate alla promozione della salute e del benessere scolastico, come iniziative di sensibilizzazione contro il tabagismo.

Art. 7

Pagamento delle Sanzioni

Il trasgressore è tenuto a effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione. L'importo può essere ridotto a €55,00, pari al doppio del minimo della sanzione, oppure a €110,00 in caso di aggravanti (presenza di donne in gravidanza o bambini). Il pagamento delle sanzioni è effettuabile tramite PagoPA, indicando la causale del versamento. La ricevuta deve essere consegnata, a mano o per posta, alla segreteria del Liceo Scientifico "G.B. Scorza" entro 60 giorni, per evitare la trasmissione del rapporto al Prefetto competente.

Art. 8

Scritti Difensivi

Il trasgressore ha facoltà, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, di inviare scritti difensivi all'autorità competente (Prefetto), chiedendo eventualmente di essere ascoltato in merito alla violazione.

Art. 9

Violazioni Commesse da Minori

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 689/81, i minori di 18 anni non possono essere sanzionati amministrativamente. Della violazione risponde chi è tenuto alla loro sorveglianza. Nel contesto scolastico, la responsabilità è del Dirigente Scolastico, dell'insegnante o del personale che al momento ha l'obbligo di sorveglianza. Se l'addetto alla sorveglianza dimostra di non aver potuto impedire il fatto, la violazione è contestata ai titolari della patria potestà del minore. La notifica viene quindi inviata ai genitori con allegato il verbale di accertamento. La sanzione è irrogata al Dirigente Scolastico, responsabile in solido per conto dell'Istituto, se non diversamente dimostrato.

Art. 10

Entrata in Vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme precedenti incompatibili. Il regolamento è pubblicato all'Albo e sul sito dell'Istituto per garantire la massima informazione a personale, studenti, famiglie e visitatori.

Art. 11

Norme Finali

Per ogni aspetto non espressamente previsto nel regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati:

- Allegato A: **Verbale di contestazione**
- Allegato B: **Notifica di infrazione alla famiglia**
- Allegato C: **Rapporto al Prefetto**



Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rizzo Rosanna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Allegato C: Rapporto al Prefetto

Allegato A

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
L. 584/75 e art. 51 della L. n.3/03 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 68/81**

VERBALE N. _____

In data ____ / ____ / ____ alle ore _____ nei locali del Liceo Scientifico "Scorza " di Cosenza, C/o il Plesso _____ il/la sottoscritto/a _____ incaricato/a dell'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, con provvedimento del Dirigente Scolastico n. _____ del _____

HA ACCERTATO

che il/la sig./sig.ra _____ nato/aa _____

il ____ / ____ / ____ residentea _____ in via _____

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 584/75 e Legge 3/03, avendo constatato che :

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo

e pertanto commina allo stesso / stessa un'ammenda pari a €. _____

AVVERTENZA

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- **55 €** in quanto violazione semplice
- **110 €** in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a "Tesoreria Provinciale dello Stato", utilizzando il Modello F 23 oppure un **Bollettino postale – codice tributo 131T**, o Pago pa trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla segreteria del Liceo Scientifico Scorza 87100 Cosenza.

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 18 della L.689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte del Prefetto di Cosenza.

Si fa presente che per l'art. 18 della L. 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al "Prefetto di Cosenza" scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE (*firma*)

Il trasgressore all'atto della contestazione dichiara:

IL TRASGRESSORE (*firma*)

Il presente atto viene notificato mediante consegna a _____

Allegato B

**NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO/A MINORENNE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981**

RACCOMANDATA A/R

Ai _____ sig.ri

genitori _____ dell'alunno/a

Classe _____

Via _____

Oggetto: **Processo verbale n. _____ del ____ / ____ / _____**

Notifica di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 Legge 689/1981

Il sottoscritto, in qualità di Funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo, di cui alla Legge 11/11/1975 n.584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 e s.m.i., accertato che:

l'alunno/a _____ nato/aa

il ____ / ____ / _____ e residente a _____ in via

in data ____ / ____ / _____ alle ore _____ nei locali / oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica, nella sede _____ di Cosenza ,

ha violato le disposizioni di legge sul divieto di fumo come riportato nel verbale allegato.

Si allega pertanto il bollettino postale per il pagamento della sanzione prevista.

AVVERTENZA

A norma dell'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689, è ammesso il pagamento della somma entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a "Tesoreria Provinciale dello Stato", utilizzando il Modello F 23 oppure un Bollettino postale – codice tributo 131T, o apposito PAGO PA trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla segreteria del Liceo Scientifico SCORZA di Cosenza – 87100 Cosenza.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Istituto Scolastico, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso il termine di cui sopra, il Funzionario incaricato, per il tramite del Dirigente Scolastico, trasmette il rapporto al "Prefetto di Cosenza" quale Autorità competente per le successive iniziative.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art.18, comma 1, della Legge 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al "Prefetto di Cosenza" scritti e/o documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Cosenza, _____

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosanna Rizzo

Allegato C

Ai Sig. **Prefetto di Cosenza**
Piazza XI
Settembre
87100 Cosenza
CS

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V.I. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Cosenza, _____

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosanna Rizzo
